

STATUTO

RINASCITA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ROCCALUMERA ME VIA UMBERTO
I 628

Numero REA: ME - 213432

Codice fiscale: 03107410833

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-07-2010 - Statuto completo	2
--	---

STUDIO NOTARILE

dott. BERNARDO MAIORANA

via Cesare Battisti, 101 - Messina
via Nazionale, 177 - Spadafora (ME)

Allegato "C"

N. 6962 del Repertorio

N. 3880 della Raccolta

"S T A T U T O

della "RINASCITA - Società Cooperativa Sociale"

soggetta alla Normativa S.r.l. ed a

Mutualità prevalente

Denominazione, sede, durata, scopo e oggetto, normativa applicabile

Art. 1 - Denominazione. La cooperativa è denominata **"RINASCITA - Società Cooperativa Sociale"**.

Art. 2 - Sede. La cooperativa ha sede nel Comune di Roccalumera.

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale.

Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

Art. 3 - Durata. La cooperativa ha durata sino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31/12/2050), salvo proroga o scioglimento anticipato nelle forme e con gli effetti di legge.

Art. 4 - Scopo e attività mutualistica.

La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fini speculativi, lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività agricole o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'articolo 1 lettera b della L. 381/1991.

La Cooperativa non ha finalità speculative e può aderire a gruppi cooperativi paritetici.

La cooperativa:

- si avvale, nello svolgimento della propria attività, prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci;

- si avvale, nello svolgimento della propria attività, prevalentemente degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi.

Art. 5 - Oggetto. La società, è retta dai principi e dal metodo della mutualità senza finalità speculative. Essa si propone fini di solidarietà sociale, e di attuare forme di imprenditoria socialmente orientata avvalendosi in modo determinato e prevalente delle prestazioni personali dei soci. A tal fine la società **"RINASCITA - Società Cooperativa Sociale"**, direttamente o in regime di convenzione con enti pubblici, potrà:

- a) svolgere direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, la gestione di fondi agricoli e terreni in genere per la coltivazione e l'allevamento; inoltre potranno essere impiantati dei fabbricati e dei mac-

Imposta di bollo assolta con
M.U.I. Agenzia delle Entrate
Messina

chinari per la trasformazione dei prodotti ottenuti dalla coltivazione e dall'allevamento;

b) assumere lavori di facchinaggio, di fatica in genere eseguendo, in particolare sgomberi di appartamenti, uffici, magazzini, stabilimenti, depositi e traslochi, imballaggi di merce e di mobili e qualsiasi altro lavoro di facchinaggio ed attività preliminari e complementari del facchinaggio, per conto di terzi;

c) assumere lavori di trasporto di persone e merci per conto terzi di qualsiasi tipo ed utilizzando qualsiasi mezzo meccanico;

d) assumere lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di beni mobili ed immobili, compresi impianti industriali, costruzioni edili, strade, autostrade, strade ferrate, automezzi per il trasporto di persone e merci;

e) assumere lavori di guardiania per conto terzi di cantieri, stabilimenti, scali, depositi, magazzini, autorimesse, banche, uffici, case e qualsiasi altro lavoro di guardiania per conto terzi, compreso quello di guardiania per gli autoveicoli;

f) gestione parcheggi e servizi relativi su aree pubbliche e private, compreso quello di rimozione dei veicoli, depositaria e riconsegna;

g) servizi di informatica, elaborazione, acquisizione e trasmissioni dati per conto terzi, privati e pubblici;

h) servizi esecutivi di recupero crediti;

i) assumere lavori di pulizia ordinaria e straordinaria, compresi quelli preliminari e complementari come pulizia di abitazioni, condomini, uffici pubblici e privati, banche, ospedali, magazzini, mercati, negozi, mense aziendali, stabilimenti industriali, ed impianti in genere, capannoni, automezzi, navi, aeromobili e carri ferroviari e qualsiasi altro lavoro di pulizia per conto terzi siano essi Enti pubblici che privati;

j) assumere lavori di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di espurgo pozzi neri e simili, di gestione degli impianti di smaltimento, incenerimento e trasformazione dei rifiuti, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali;

k) svolgere per conto terzi e per conto proprio, lavori di officina meccanica, carrozzeria, elettrauto, distribuzione carburanti, spedizioni nazionali e internazionali a carichi completi e a collettame e magazzinaggio merci;

l) eseguire i servizi di giardinaggio, compresi quelli preliminari e complementari;

m) eseguire i servizi di manutenzione e gestione di impianti sportivi, aree cimiteriali, impianti di condizionamento, riscaldamento, refrigerazione e irrigazione;

n) eseguire i servizi di affissione manifesti, segnaletica stradale e pubblicità in genere;

o) eseguire i servizi di restauro del patrimonio artistico e di antichità in genere;
p) eseguire i servizi di gestione di impianti ricreativi e per il tempo libero, ivi compresi alberghi, ristoranti, mense, spiagge attrezzate e gestione di colonie;
q) eseguire servizi di derattizzazione e disinfestazione;
r) eseguire servizi di assistenza per anziani e diversamente abili;
s) eseguire tutti gli altri possibili servizi utili alle famiglie, agli uffici, alle scuole, agli enti pubblici, agli stabilimenti ed alla collettività in genere, nonché qualsiasi altra attività connessa in genere;
t) istituire corsi di addestramento e formazione professionale;
u) svolgere attività mutualistiche, culturali, ricreative, formative, promozionali in favore della cooperativa e della cooperazione in generale;
v) gestire asili-nido comunque istituiti e realizzati;
w) gestione di alloggi per cani e gatti;
x) svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate;
y) compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriali e finanziarie, necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali.

Per il conseguimento degli scopi sopradetti, la Cooperativa potrà usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze in genere, statali, regionali, comunitarie e di ogni altro ente.

La Cooperativa, tra l'altro può:

- a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale
- b) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché promuovere programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo ed all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

Le attività di cui al punto a) del presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I.; per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto, potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi

giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

In ogni caso l'esercizio delle attività "protette" verrà demandato a professionisti abilitati ed iscritti negli appositi albi i quali si assumeranno ogni eventuale responsabilità.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute utili ed opportune, e potrà inoltre assumere personale, contrarre mutui, accedere ai finanziamenti in favore delle imprese operanti nel Mezzogiorno d'Italia e comunque nel territorio della Comunità Economica Europea, beneficiare delle agevolazioni previste da leggi, regolamenti e direttive comunitarie e da leggi statali e regionali, acquistare, affittare, cedere o concedere in affitto aziende relative alle attività esercitate dalla società stessa.

Art. 6 - Regole per lo svolgimento della attività mutualistica. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci. Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.

Art. 7 - Normativa applicabile. La cooperativa è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus), ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Alla cooperativa si applicano, oltre alle regole contenute nel presente statuto, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in tema di società cooperative ed in

particolare le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381 in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili. Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

Art. 8 - Numero e requisiti dei soci. Il numero dei soci è illimitato nel rispetto degli articoli 2519 e 2522 c.c..

Può essere compreso tra tre e otto solo se tutti i soci sono persone fisiche.

Se durante la vita della cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- **Soci lavoratori:** Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e/o che attivamente possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento della società.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, **i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata**, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dall'Organo Amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci.

- **Soci lavoratori svantaggiati:**

Sono soci svantaggiati gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663.

Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,

su proposta del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'Interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

Essi devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della cooperativa stessa.

La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

- **Soci volontari** prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche, pubbliche o private, nel caso in cui la cooperativa sia composta da più di otto soci.

E' consentita l'ammissione di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario per il buon funzionamento della cooperativa, in ogni caso non superiore a quello consentito dalla legge.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie. Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto dall'art. 2476 c.c.

Possono inoltre essere soci nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, persone che svolgano, al suo interno, attività tecnica o amministrativa.

Non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa salvo che siano espressamente autorizzati dall'assemblea o il con-

flitto sia conosciuto dall'organo della cooperativa al momento della ammissione e ciò nonostante l'ammissione sia ugualmente deliberata.

Art. 9 - Procedura di ammissione. Il contenuto della domanda di ammissione è stabilito con regolamento ai sensi del precedente articolo 6 ovvero con delibera dell'organo amministrativo.

L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta dalla cooperativa.

In relazione allo scopo mutualistico ed all'attività della cooperativa, nonché in relazione agli interessi e ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori devono pertanto tenere conto:

- delle dichiarazioni contenute nella domanda;
- della documentazione ad essa allegata;
- di ogni altra informazione comunque acquisita;
- della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspirante socio;
- della compatibilità della ammissione del nuovo socio con l'effettiva e concreta capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei propri soci.

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente i seguenti documenti:

se **persona fisica** - autocertificazione dalla quale risulti nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, titolo di studio, competenze professionali o titoli specifici, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, fotocopia di un documento valido di riconoscimento.

se **persona giuridica** - denominazione sociale, sede e codice fiscale; inoltre, devono essere indicati i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegata la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli altri documenti e notizie che l'organo amministrativo richiedesse a migliore documentazione della domanda di ammissione.

Si devono indicare inoltre:

- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata sul libro dei soci. Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale,

se non appositamente convocata, delibera su tale argomento in occasione della sua prima successiva convocazione. Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 10 - Diritti dei soci. Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.

In particolare spettano ai soci in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto il diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori.

Art. 11 - Accesso allo scambio mutualistico. La cooperativa svolge la propria attività, ai sensi dell'art. 1, lettera "b" della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, in modo da procurare l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate come meglio risulta dalla previsione relativa all'oggetto sociale.

Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att. c.c.).

La cooperativa organizza la propria attività economica in modo tale da consentire a tutti i soci cooperatori di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità al suo scopo e al suo oggetto e, pertanto, di effettuare proprie prestazioni lavorative conformi all'attività della cooperativa secondo le opportunità e gli impegni che gli amministratori colgono ed assumono nei confronti del mercato.

Art. 12 - Obblighi dei soci. Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta.

Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio deve inoltre versare:

- il sopraprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria.

Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati.

Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci e potrà essere comprensivo di numero di telefax e indirizzo di posta elettronica. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro. In mancanza di indicazione

del domicilio nel libro soci si farà riferimento alla residenza anagrafica.

Art. 13 - Obblighi dei soci nei rapporti mutualistici. I soci sono tenuti ad adempiere le obbligazioni che derivano dai rapporti mutualistici che intrattengono con la cooperativa e pertanto ad effettuare le prestazioni lavorative cui si sono impegnati secondo il piano di lavoro e relativo orario stabilito dagli amministratori nel rispetto della normativa in materia di lavoro.

Art. 14 - Trasferimento delle quote dei soci cooperatori. Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale territorialmente competente.

Art. 15 - Recesso. Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti:

dal presente statuto;

dalle disposizioni di legge sulle società cooperative;

dalle norme sulle società a responsabilità limitata in quanto compatibili.

In particolare sono cause di recesso:

a - la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;

b - la ricorrenza di una delle cause di esclusione;

c - la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente e la perdita dei requisiti di cooperativa a mutualità prevalente.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata.

Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui sopra.

Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il

recesso ha effetto:

- per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda;
- per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la chiusura dell'esercizio in corso se il recesso è stato comunicato tre mesi prima; con la chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

Art. 16 - Esclusione. L'esclusione del socio cooperatore può aver luogo:

- 1) per il mancato pagamento della quota sottoscritta;
- 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;
- 3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società e per l'esercizio, in proprio, da parte del socio di imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa;
- 4) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- 5) per fallimento del socio;
- 6) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

L'esclusione è deliberata dagli amministratori, previa intimazione da parte degli amministratori al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione del socio.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 17 - Morte del socio. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano nella partecipazione del socio deceduto se ne fanno richiesta.

Art. 18 - Liquidazione e rimborso della quota. La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio (ove il rapporto sociale si sciogla).

Essa comprende:

- a) il valore nominale delle quote, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale;
- b) il sovrapprezzo, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale.

Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di centottanta giorni dalla approvazione del bilancio.

Per la parte di rimborso o di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio, e corrispondente alle quote assegnate al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni, come consentito dall'art. 2545 sexies c.c., l'organo amministrativo potrà deliberare una dilazione del pagamento, in più rate ed entro il termine massimo di cinque anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.

Art. 19 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessazione della partecipazione si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Art. 19bis - Vincoli sulle quote. Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Patrimonio e mutualità

Art. 20 - Patrimonio sociale. Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, variabile e formato:

- dai conferimenti dei soci cooperatori;
- dai conferimenti effettuati a fronte dell'emissione di strumenti finanziari quali quelli costituenti il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale e quelli rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa;

b) dalla riserva legale;

c) dall'eventuale sovrapprezzo;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.

Art. 21 - Prevalenza della mutualità. La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i

dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 22 - Capitale sociale. Il capitale è variabile, suddiviso in quote aventi valore minimo e massimo secondo le disposizioni di legge. Le quote sono indivisibili. Nessun socio può avere una quota di importo superiore al limite previsto dalla legge.

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo se permangono le condizioni dell'art. 2519 2°c. del codice civile.

La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dalla legge.

In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata dell'Organo Amministrativo.

Se il capitale viene completamente eroso da perdite d'esercizio la cooperativa si scioglie salvo che l'Organo Amministrativo convochi l'assemblea per deliberare il ripristino del capitale.

Art. 23 - Bilancio. L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Art. 24 - Utili. La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento;

b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;

c) alla ripartizione a titolo di dividendo, entro i limiti di legge e nel rispetto dei requisiti per le cooperative a mutualità prevalente; a rivalutazione del capitale sottoscritto e versato (ed eventualmente anche del sovrapprezzo), nella misura che verrà stabilita dall'assemblea, purchè nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti;

d) alla riserva straordinaria;

e) ad un dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dalla assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita dall'articolo 2514 c.c. ai fini dell'esistenza dei requisiti della prevalenza;

f) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;

g) alle altre riserve statutarie e volontarie.

Art. 24 bis - Strumenti finanziari. La cooperativa può emettere strumenti finanziari.

Ai possessori di strumenti finanziari potranno essere attribuiti:

a) diritti di amministrazione e patrimoniali;

b) unicamente diritti patrimoniali.

Gli strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione possono essere offerti in sottoscrizione solo a investitori qualificati.

Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria.

I possessori di strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione potranno eleggere sino ad un terzo degli amministratori e dei componenti l'organo di controllo.

Art. 25 - Ristorni. In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci.

I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

I criteri di ripartizione dei ristorni sono precisati da apposito regolamento; essi sono da ripartire proporzionalmente alla quantità e qualità degli scopi mutualistici e tenendo conto che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento a:

- la qualità dei beni o servizi acquisiti dal socio;
- la qualità delle prestazioni lavorative dei soci;
- la qualità dei beni o servizi approntati dai soci.

Comunque l'attribuzione dei ristorni deve rendere possibile l'accantonamento ed il pagamento di cui ai punti a) e b) dell'articolo 24 del presente statuto.

Decisioni dei soci - Assemblea

Art. 26 - Modalità di assunzione delle decisioni. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale sottopongono alla loro approvazione. Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.

Art. 27 - Convocazione. L'assemblea ai sensi di legge, è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la se-

conda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

A cura degli amministratori, almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere inviato ai soci e agli altri aventi diritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero consegnato a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario.

In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche affisso presso la sede sociale nei detti cinque giorni liberi che precedono quello in cui si tiene l'adunanza.

In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta anche mediante telefax o messaggio di posta elettronica purchè idonei a garantire la prova della ricezione, almeno tre giorni precedenti l'assemblea.

L'avviso di convocazione per l'assemblea di approvazione del bilancio deve essere comunicato e pubblicizzato nel modo sopra previsto, in ogni caso, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega, tutti i soci aventi diritto al voto e all'intervento, tutti gli amministratori, i sindaci ed il revisore se nominati sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Tuttavia in tale ipotesi, dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori, sindaci e revisore non presenti.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purchè nel territorio italiano.

L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci, nei casi previsti dalla legge.

Art. 28 - Maggioranze costitutive e deliberative. L'assemblea in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati all'adunanza.

Quando si tratta di deliberare sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla trasformazione del tipo, sulla fusione della Società, sul trasferimento della sede sociale in altra località del territorio dello Stato o all'estero oppure sullo scioglimento anticipato, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con voto favorevole della maggioranza dei voti di tutti i soci.

Sono fatte salve le norme inderogabili di legge che prevedono diverse specifiche maggioranze.

Art. 29 - Intervento in assemblea e diritto di voto. Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore nominale della sua quota.

Fermi i limiti di legge, il diritto di voto è attribuito ai portatori di strumenti finanziari in conformità a quanto stabilito con la deliberazione che ne determina l'emissione.

Ai soci cooperatori persone giuridiche spettano più voti, in relazione all'ammontare della quota sottoscritta. In particolare, a tali soci viene attribuito un voto ogni 1.000,00 (mille virgola zero zero) Euro di capitale sottoscritto, fino ad un massimo di cinque voti.

Art. 30 - Rappresentanza nell'assemblea. I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa ancorché non soci.

Amministrazione

Art. 31 - Forme di amministrazione. La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in occasione della nomina:

- da un amministratore unico;
- da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

Qualora vengano nominati più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

Gli amministratori durano in carica per il tempo stabilito all'atto della nomina e anche a tempo indeterminato. Nel caso di nomina per un periodo fissato all'atto della nomina, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Qualora siano emessi strumenti finanziari muniti di diritti di amministrazione, la cooperativa deve essere amministrata da un consiglio di amministrazione; ai predetti possessori di strumenti finanziari spetta il diritto di eleggere un numero di amministratori non superiore ad un terzo del totale.

In caso di mancato esercizio di tale diritto, spetta all'assemblea il dovere di provvedere alla nomina integrativa.

Art. 32 - Consiglio di amministrazione. Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede

l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi se nominati.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti. Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

Art. 33 - Sostituzione degli amministratori. Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 c.c..

Nel caso di amministratori che non costituiscano consiglio di amministrazione se, per qualsiasi causa, viene a cessare anche un solo amministratore, decadono tutti gli amministratori.

Art. 34 - Poteri di gestione. Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa.

In particolare spetta al Consiglio di Amministrazione:

1 - deliberare e stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, necessari od utili alla realizzazione dell'oggetto sociale, eccezion fatta per quelli espressamente riservati all'Assemblea dallo statuto e dalla legge;

2 - fissare le direttive per l'attività sociale;

3 - formulare programmi annuali e/o pluriennali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

4 - stabilire i compensi per i soci-lavoratori sulla base di quanto stabilito dal regolamento, i consulenti, i tecnici e, se nominato, il direttore dell'azienda;

5 - redigere i bilanci;

6 - compilare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

7 - stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con Istituti di Credito ed altri Enti;

8 - accettare contributi dello Stato o di altri Enti pubblici, donazioni, liberalità di associazioni e di privati;

9 - assumere lavori ed assegnarli;

10 - convenire prezzi ed esigerli;

11 - compiere operazioni finanziarie, sia attive sia passive, di qualsiasi genere ed ammontare; contrarre mutui; aprire ed estinguere conti di deposito, richiedere ed utilizzare fidi, richiedere prestiti bancari, emettere assegni all'ordine della società o di terzi a valere su disponibilità liquide o su linee di credito;

12 - rilasciare effetti cambiari, accettare, cedere, girare, scontare credito ed effetti cambiari e cartolari in genere;

13 - investire disponibilità liquide in titoli mobiliari;

14 - deliberare sulla cancellazione, riduzione delle ipoteche, rinuncia a privilegi, a pegni ed altre garanzie;

15 - deliberare le partecipazioni e le adesioni a Consorzi e ad altri organismi di integrazione economica e determinare l'ammontare delle quote di partecipazione e di interessenza;

16 - nominare i rappresentanti della cooperativa in seno agli organismi cui esso aderisce, scegliendoli preferibilmente nel proprio ambito;

17 - affidare incarichi per l'elaborazione di studi e di ricerche su problematiche interessanti l'attività sociale;

18 - promuovere e sostenere liti davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria ed amministrativa in qualunque grado di giurisdizione, recederne, transigere bonariamente o a mezzo di arbitri anche amichevoli compositori;

19 - fare elezioni di domicilio;

20 - assumere, sospendere e licenziare il personale dipendente dalla cooperativa fissandone la qualifica, le mansioni e la retribuzione con il parere del Direttore;

21 - deliberare ed attuare tutte le altre iniziative, operazioni ed atti, anche se non specificatamente attribuiti nei precedenti punti alla sua competenza.

Il Consiglio di Amministrazione potrà comunque effettuare tutte quelle attività ed iniziative che la legge o lo statuto non attribuiscono alla competenza dell'assemblea.

Gli amministratori non possono acquistare o rimborsare quote della cooperativa.

Il consiglio di amministrazione e gli amministratori nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Art. 35 - Deleghe. Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determi-

nando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.
Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci e gli atti per legge riservati al Consiglio.

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di tre membri.

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.

Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei componenti.

Art. 36 - Rappresentanza. La rappresentanza della cooperativa spetta all'amministratore unico ovvero al presidente del consiglio di amministrazione, ai vicepresidenti e agli amministratori delegati secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

Art. 37 - Rimborsi e compensi. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

L'assemblea determina il compenso degli amministratori.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Controllo

Art. 38 - Controllo diretto dei soci. I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società, esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge.

Art. 39 - Collegio sindacale e revisore contabile. La cooperativa può nominare il collegio sindacale e/o il revisore.

Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

Scioglimento liquidazione devoluzione

Art. 40 - Scioglimento. La cooperativa si scioglie, oltre che nei casi previsti dalla legge, con deliberazione dell'assemblea con i voti dei 3/4 (tre quarti) dei soci.

L'assemblea delibera o accerta la causa di scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea nomina i liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Art. 41 - Devoluzione. L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera d) c.c..

F.to: Puglisi Rosario; Cremente Giovanni; Yvonne Kornefalk; Antonio Ricci; Layla Filiciotto; Cremente Stefania; Cremente Antonella; Cremente Marialuisa; Andrea Zuccarello Marcolini; Pier Paolo Messina.

BERNARDO MAIORANA

E' copia conforme su supporto informatico, ai sensi dell'art. 23 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 82/05 al documento allegato sotto la lettera "C" all'atto da me ricevuto in data 8/7/2010 repertorio 6962, Messina, via Cesare Battisti, n. 101, otto luglio duemiladieci